

E.1.



Città di Modica

Deliberazione
del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Comunale
N. 47 del 30 SET. 2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: convenzione per l'utilizzo a tempo parziale e determinato ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004., presso il Comune di Ispica del dipendente del Comune Modica, Ispettore Cannizzaro Pierluigi - Cat. D1.

L'anno duemilaventidue il giorno **TRENTA** del mese di **Settembre** alle ore **16.34** nel Palazzo di Città è presente il Commissario Straordinario, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 539/GAB del 7 giugno 2022, che apre la seduta in cui opera con i poteri della Giunta Comunale, assistito dal Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, indi esamina la seguente proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: convenzione per l'utilizzo a tempo parziale e determinato ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004., presso il Comune di Ispica del dipendente del Comune Modica, Ispettore Cannizzaro Pierluigi - Cat. D1.

Il Redigente
GIAMPIERO BELLA
30.09.2022
15:11:43
GMT+01:00

Il Redigente
GIAMPIERO BELLA
30.09.2022
15:11:43
GMT+01:00

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- che con deliberazione del Commissario Straordinario di Modica n. 12 del 04/07/2022 e deliberazione della Giunta Municipale di Ispica n. 75 del 04/07/2022, esecutive, è stato disposto di prorogare la convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004 tra i due Enti per l'utilizzo a tempo parziale e determinato, presso il Comune di Ispica, del dipendente del Comune di Modica, Isp. Cannizzaro Pierluigi, Cat. D;
- che il Comune di Ispica, con nota prot. n.21532 del 02/09/2022, a firma congiunta del Sindaco e del Vice Sindaco, ha chiesto al Comune di Modica di continuare la convenzione per l'utilizzo congiunto dell'Ispettore Pierluigi Cannizzaro che ha dimostrato competenza e preparazione nello svolgimento della sua mansione ma anche capacità di dialogo e di mediazione stabilendo così all'interno del Comando un clima di collaborazione ed armonia e raggiungendo ottimi risultati di performance;
- che il succitato dipendente ha espresso disponibilità in merito;

Visto l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, il quale dispone che gli enti locali, con il consenso del lavoratore, possono utilizzare personale distaccato da altri enti, cui si applica lo stesso contratto, per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente d'appartenenza;

Richiamato l'art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che conferisce una veste legislativa alla disciplina sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri Enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL);

Visto il parere del Consiglio di Stato (sez. I n. 2141 del 25 maggio 2005) da cui è dato desumere che la succitata disposizione, quale fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga all'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dal comma 1 dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66/2003, in tema di orario di lavoro, che non potrà superare complessivamente la durata massima consentita, pari a 36 ore settimanali;

Ritenuto che la competenza in ordine all'adozione del presente atto appartiene non al Consiglio Comunale ma alla Giunta – e quindi al Commissario straordinario che esercita anche i poteri di questa -, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto non si tratta di una gestione associata di servizio, ma solo di un'utilizzazione di un'unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visto il parere ARAN 104-14A5, secondo il quale "La ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL del 22.1. 2004, prevede proprio l'utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali. A nostro avviso la convenzione tra gli enti, deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti: potrebbe essere, a tal fine, sufficiente anche uno scambio epistolare tra gli enti interessati, purché utile a definire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione del rapporto. Ci sembra del tutto estranea la competenza del Consiglio comunale; si tratta sempre di un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi";

Visto lo schema di convenzione approntato per disciplinare termini e modalità del rapporto tra i due Comuni, di Modica ed Ispica, in ordine all'utilizzo congiunto del dipendente in oggetto;

Ritenuto tale schema meritevole di approvazione nell'interesse dell'Ente;

Dato atto che tale convenzione definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa nei due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto lavorativo in parte nell'ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'ente di destinazione;

Dato atto che il Comune di Ispica rimborserà al Comune di Modica la quota di trattamento economico fondamentale spettante al funzionario in questione, mentre resteranno a carico del Comune di Ispica le spese relative all'incarico di P.O.;

Ravvisata la necessità di approvare, pertanto, il predetto atto in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- l'art. 14, CCNL 22 gennaio 2004;
- l'art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145;
- l'OREL;
- la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii;
- l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

PROPONE

1. di approvare la Convenzione tra il Comune di Ispica e il Comune di Modica composta da nr.10 articoli ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale relativa all'utilizzo in convenzione a tempo parziale e determinato tra i Comuni di Modica e Ispica del dipendente del Comune Modica, Ispettore Cannizzaro Pierluigi, Cat. D1, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, nel periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022, al fine di affidare allo stesso la titolarità della posizione organizzativa del Settore Polizia Municipale del Comune di Ispica;
2. di dare atto che i patti e le condizioni di tale utilizzo saranno regolati dalla convenzione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line del Comune e su Amministrazione Trasparente e di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Modica per i provvedimenti consequenziali di propria competenza;
4. di autorizzare il Responsabile del Settore III (Servizio Personale) all'adozione di ogni atto consequenziale, ivi inclusa la sottoscrizione del suddetto schema di convenzione;
5. di dichiarare il presente atto, in quanto urgente per le ragioni infra riportate, immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione, ai sensi dell'art 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Proposta di Deliberazione n. 4802 del 30 SET 2022

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

Li, 30.09.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIAMPIERO BELLA

30.09.2022

15:11:43

GMT+01:00

iti motivi:

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, inserita nel presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione tra il Comune di Ispica e il Comune di Modica composta da nr.10 articoli ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale relativa all'utilizzo in convenzione a tempo parziale e determinato tra i Comuni di Modica e Ispica del dipendente del Comune Modica, Ispettore Cannizzaro Pierluigi, Cat. D1, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, nel periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022, al fine di affidare allo stesso la titolarità della posizione organizzativa del Settore Polizia Municipale del Comune di Ispica;
2. di dare atto che i patti e le condizioni di tale utilizzo saranno regolati dalla convenzione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line del Comune e su Amministrazione Trasparente e di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Modica per i provvedimenti consequenziali di propria competenza; ISPICA 
4. di autorizzare il Responsabile del Settore III (Servizio Personale) all'adozione di ogni atto consequenziale, ivi inclusa la sottoscrizione del suddetto schema di convenzione;
5. di dichiarare il presente atto, in quanto urgente per le ragioni infra riportate, immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione, ai sensi dell'art 12, comma 2, della L.R. 44/91.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ISPICA E MODICAPER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MODICA, ISPETTORE DI P.M. PIERLUIGI CANNIZZARO, CAT. D, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI E DELL'ART. 17, COMMA 6 DEL CCNL 21.05.2018.

L'anno 2022 il giorno _____ del mese di, Ispica- Modica _____ viene sottoscritta la presente convenzione

TRA

Il Comune di Ispica rappresentato in questo atto dal Sindaco domiciliato per la sua carica presso la sede comunale

E

Il Comune di Modica, rappresentato in questo atto dal Commissario Straordinario domiciliato per la sua carica presso la sede comunale,

PREMESSO CHE

L'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 permette agli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 66/2003, in tema di orario di lavoro che non potrà superare complessivamente la durata massima consentita, pari a 36 ore settimanali;

Tutto ciò premesso

Al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto e finalità

La Convenzione ha per oggetto l'utilizzazione congiunta da parte del Comune di Ispica e del Comune di Modica, del dipendente del Comune di Modica, Ispettore di P.M. Pierluigi Cannizzaro, cat. D, per lo svolgimento di mansioni afferenti al suo profilo professionale.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane.

ART. 2 Durata

La presente convenzione decorre dal 1° ottobre 2022 e avrà durata di mesi tre, fino al 31/12/2022;

ART. 3 Tempo di lavoro

Il dipendente presterà presso il Comune di Ispica un tempo di lavoro di 18 ore settimanali in giorni settimanali da concordare, sentito il dipendente interessato e le esigenze dei due Enti.

Al fine di garantire il regolare funzionamento degli Enti interessati, resta salva la facoltà di concordare eventuali deroghe a quanto sopra previsto.

Resta fermo che il dipendente in oggetto garantirà presso il comune di Modica i turni di servizio assegnati nelle giornate di sabato e domenica e che eventuali permessi retribuiti, nonché i giorni di ferie, saranno richiesti e fruiti dallo stesso in modo equilibrato tra i due enti.

ART. 4 Gestione del personale convenzionato

La titolarità del rapporto è del Comune di Modica, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, ecc.), con l'obbligo comunque di concertazione con il Comune di Ispica, verificate le esigenze degli Enti e sentito l'interessato dipendente comunale. In particolare, le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

Le ferie concesse dal Comune di Modica saranno comunicate al Servizio Personale del Comune di Ispica e viceversa. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Modica che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune utilizzatore.

ART. 5 Rapporti finanziari tra gli Enti

I rapporti finanziari tra i Comuni sono ispirati ai principi della proporzionale ripartizione degli oneri. Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente convenzionato, sarà ripartita in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun Comune per il numero di ore effettuate.

Il Comune di Ispica rimborserà al Comune di Modica la spesa relativa al trattamento economico fondamentale per le 18 ore settimanali prestate nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo. Il rimborso avverrà, con cadenza mensile, secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto presso l'ente utilizzatore.

Al dipendente sarà affidata, con provvedimento sindacale, la titolarità della Posizione Organizzativa presso il Comune di Ispica, per cui spetterà:

- una retribuzione di posizione, con oneri a carico del Comune di Ispica, il cui valore economico è stabilito nella misura determinata con la relativa pesatura effettuata dal Comune di Ispica su base mensile e proporzionalmente alle ore settimanali prestate pari a 18/36, oltre maggiorazione prevista dall'art. 7, comma 6 del CCNL 21.05.2018 e dall'art. 9 del vigente Regolamento sulle posizioni organizzative approvato con deliberazione G.M. n. 35/2020;
- la retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dal vigente CCNL 2016-2018 del 21.05.2018, e sempre in proporzione alle ore prestate. L'indennità di risultato sarà erogata, autonomamente dal Comune di Ispica, in esito alle valutazioni dell'organo di valutazione;
- il rimborso delle spese sostenute per l'accesso dalla sede di lavoro di Modica a quella di Ispica nei limiti fissati dalle norme contrattuali vigenti.

ART. 6 Verifiche inerenti alla convenzione

Eventuali problematiche inerenti alla gestione della convenzione verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

ART. 7 Cause di scioglimento

La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per le seguenti cause:

- scioglimento consensuale;

- recesso unilaterale da parte di ciascun Ente interessato o da parte del dipendente.

L'esercizio del diritto di recesso di cui al precedente comma 1 è possibile giusto preavviso di almeno dieci giorni.

La convenzione è sciolta di diritto, qualora l'ente utilizzatore non provveda a rimborsare l'ente titolare nei 20 giorni successivi alla richiesta di pagamento.

ART. 8 Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

ART. 9 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03, si informa che i dati contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 10 Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI MODICA

PER IL COMUNE DI ISPICA

Per accettazione del dipendente interessato

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

FICANO DOMENICA
2022.09.30 16:34:12

CN=FICANO DOMENICA
C=IT
2.5.4.4=FICANO
2.5.4.42=DOMENICA

IL SEGRETARIO GENERALE

GIAMPIERO
BELLA
30.09.2022
15:11:43
GMT+01:00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

GIAMPIERO
BELLA
30.09.2022
15:11:43
GMT+01:00

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal - 3 OTT, 2022 al 18 OTT, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

BELLA
30.09.2022
15:11:43
GMT+01:00

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale